



Lunedì 09/12/2024

Inadempimento al mandato professionale e restituzione del compenso già incassato: sentenza CNF

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 66 del 13 marzo 2024, ha statuito che, nel caso in cui si contesti all'€TM avvocato di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall'€TM assunzione del mandato non può² prefigurarsi un obbligo, immediato ed automatico, per cui egli debba restituire quanto abbia legittimamente incassato.Â

Egli sarà tenuto alla restituzione, ed alla refusione degli eventuali danni, solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato, appunto, alla restituzione che, peraltro, potrebbe essere giudizialmente stabilita solo in termini parziali.Â

Anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l'€TM applicazione di una sanzione disciplinare, chiarisce il CNF, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa perché il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.

<https://www.codicedeontologico-cnf.it>